



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 27 del 11/03/2003**

LEGGE REGIONALE 7 marzo 2003, n.5

@TC1 = "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005".

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

TITOLO I

NORME DI BILANCIO

Art. 1

(Stato di previsione delle entrate)

1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l'anno finanziario 2003, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui all'articolo 45 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità regionale e controlli), è approvato in euro 15.244.031.058,69 in termini di competenza ed in euro 24.389.938.426,85 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nelle casse della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 2003.

Art. 2

(Stato di previsione della spesa)

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l'anno finanziario 2003, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui all'articolo 46 della l. r. 28/2001, è approvato in euro 15.244.031.058,69 in termini di competenza e in euro 24.389.938.426,85 in termini di cassa.

#### Art. 3

(Impegni e pagamenti delle spese)

1. E' autorizzato l'impegno della spesa della Regione Puglia per l'anno finanziario 2003 entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 2, fatto salvo l'impegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 76 e 77 della l. r. 28/2001.

2. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2003 entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 2.

#### Art. 4

(Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003, di cui all'allegato 1, predisposto secondo il quadro di classificazione in titoli per l'entrata e per la spesa previsti, rispettivamente, dagli articoli 45 e 46 della l.r. 28/2001.

#### Art. 5

(Elenco delle spese obbligatorie)

1. Sono considerate spese obbligatorie quelle di cui all'elenco, di cui all'allegato 4, contenente le unità previsionali di base che possono essere integrate a norma dell'articolo 49, comma 2, della l.r. 28/2001.

#### Art. 6

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine)

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine è determinato per l'esercizio 2003 in euro 3 milioni ed è gestito a termini dell'articolo 49 della l.r. 28/2001.

#### Art. 7

(Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Il fondo di riserva per le spese impreviste è determinato per l'esercizio 2003 in euro 260 mila ed è gestito a termini dell'articolo 50 della l.r. 28/2001.

#### Art. 8

(Fondo di riserva per la definizione di partite pregresse)

1. Al fine di far fronte a eventuali oneri rivenienti dalla definizione di passività pregresse, il relativo fondo di riserva è dotato di uno stanziamento di euro 3.078.938,29 ed è gestito secondo i criteri di cui

all'articolo 50, comma 2, della l.r. 28/2001.

#### Art. 9

(Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa)

1. Il fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa è determinato per l'esercizio 2003 in euro 376.263.131,90 ed è gestito a termini dell'articolo 51 della l.r. 28/2001.

#### Art. 10

(Fondi intersettoriali)

1. Il fondo per la gestione dei programmi comunitari è determinato per l'esercizio 2003 in euro 700 mila ed è gestito a termini dell'articolo 54 della l.r. 28/2001.

#### Art. 11

(Fondo per reiscrizione residui passivi  
perenti e per regolarizzazione carte contabili)

1. Il fondo per il pagamento dei residui passivi dichiarati perenti ai fini amministrativi è determinato per l'esercizio finanziario 2003 in euro 180 milioni ed è gestito a termini dell'articolo 95 della l.r. 28/2001.

2. E' iscritto, altresì, con uno stanziamento di euro 50 milioni, l'apposito fondo destinato, secondo i criteri di cui all'articolo 10, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14, alla regolarizzazione delle carte contabili derivanti da provvedimenti esecutivi dell'autorità giudiziaria, ivi comprese quelle formatesi a seguito di atti esecutivi a carico del Tesoriere regionale in relazione a debiti delle ex Unità sanitarie locali (USL) rientranti nella gestione liquidatoria 1994 e retro.

3. L'Assessorato alla sanità provvede, in relazione alle partite provenienti dalle gestioni liquidatorie, ivi comprese quelle derivanti da pagamenti in forza di provvedimenti giudiziari, a comunicare alle USL interessate i pagamenti già intervenuti sulle relative partite debitorie al fine di consentire le necessarie registrazioni e rettifiche contabili sulle gestioni in parola, nonché ad attivare le indispensabili operazioni di verifica circa l'assenza di duplicazioni di pagamento.

#### Art. 12

(Variazioni di bilancio. Autorizzazione alla Giunta regionale)

1. La Giunta regionale, fermo restando le autonome facoltà e i poteri previsti dall'articolo 42 della l.r. 28/2001, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, a disporre con proprio atto le variazioni occorrenti per l'istituzione di nuove unità previsionali di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea (UE), nonché per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

2. La Giunta regionale è autorizzata inoltre a effettuare, con delibera da comunicare al Consiglio regionale entro dieci giorni, variazioni compensative tra le unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione-obiettivo o di uno stesso programma o progetto.

3. Le variazioni di cui al comma 2 relative ad assegnazioni a destinazione vincolata possono essere apportate nell'ambito dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dall'UE, dallo Stato o da altri soggetti.

#### Art. 13 (Bilancio pluriennale)

1. A norma dell'articolo 26, comma 3, della l.r. 28/2001, è approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 2003-2005, nel testo annesso alla presente legge e predisposto secondo i criteri di cui all'articolo 26 della citata l.r. 28/2001.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art.60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 7 marzo 2003

RAFFAELE FITTO  
NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dall'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art.12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

#### Nota all'art. 1

La L. R. 16/11/2001, n. 28, recante "Riforma dell'Ordinamento Regionale in materia di Programmazione, Bilancio, Contabilità Regionale e Controlli" è pubblicata nel BURP 20/11/2001, n. 169. E' stata modificata con LL. RR. 5/12/2001, n. 32 (BURP 7/12/2001, n. 178) e 9/11/2002, n. 20 (BURP 9/12/2002, n. 156 Suppl.)

#### Nota all'art. 10

L'art. 54 della L. R. 28/01, come modificato dall'art. 29, lett. G) della L. R. 20/02, così dispone:

#### Art. 54 (Fondi intersettoriali)

1. Nello stato di previsione della spesa sono iscritti, in apposite unità previsionali di base, i fondi relativi

al finanziamento:

di programmi e di progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario. La disponibilità del fondo costituisce riscontro, relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, della copertura finanziaria delle proposte di programma o di progetto, presentate o da presentare, agli organi comunitari e statali;

di intese istituzionali di programma, per la parte che non trova copertura nelle autorizzazioni di spesa disposte con le specifiche leggi regionali di settore;

di programmi intersettoriali di rilevanza regionale.

c bis. di passività pregresse.

2. La dotazione finanziaria dei fondi di cui al comma 1 è disposta annualmente con legge di bilancio.

3. La Giunta regionale, in relazione all'approvazione di programmi o progetti da parte dell'Ue o di accordi di programma-quadro o di progetti intersettoriali, provvede con proprie deliberazioni, mediante prelievo dai fondi di cui al comma 1, all'iscrizione delle quote di finanziamento nelle unità previsionali di base esistenti o all'istituzione di nuove unità previsionali di base. Le variazioni sono comunicate al Consiglio regionale entro dieci giorni.

4. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad apportare tutte le variazioni che si rendessero necessarie, anche mediante prelievo dai fondi di cui al comma 1, per adeguare gli stanziamenti di bilancio a seguito di modifiche intervenute nei piani finanziari dei programmi o progetti comunitari, regionali e degli accordi di programma. Le variazioni sono comunicate al Consiglio regionale entro dieci giorni.

5. Al fine di consentire la riallocazione delle risorse destinate agli interventi di cui al comma 1 in ritardo di attuazione, sono autorizzate variazioni compensative con atto amministrativo di Giunta fra unità previsionali di base in conto capitale della medesima funzione-obiettivo. Le variazioni sono comunicate al Consiglio regionale entro dieci giorni.

6. Il prelievo dai fondi e le variazioni compensative di cui ai commi 3, 4, e 5, possono essere effettuati anche durante l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria del bilancio.

Nota all'art. 11

L'art. 95 della L. R. 28/01, come modificato dall'art. 29, lett. R) della L. R. 20/02, così dispone:

Art. 95

(Residui passivi perenti)

1. Costituiscono residui perenti le somme iscritte tra i residui passivi e non pagate entro i termini di conservazione di cui all'articolo 93, comma 3.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale sono iscritti appositi fondi destinati a fronteggiare la riassegnazione dei residui dichiarati perenti ai sensi del comma 1 e per i quali sia prevedibile l'esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori.

3. Le somme eliminate per perenzione amministrativa possono riprodursi nei bilanci successivi con riassegnazione ai pertinenti capitoli della competenza, ovvero a capitoli di nuova istituzione aventi la stessa destinazione e finalità, qualora gli stessi fossero stati, nel frattempo, soppressi.

4. Alla copertura del relativo fabbisogno si provvede mediante prelevamento delle somme occorrenti dai fondi di cui al comma 2, con la stessa deliberazione della Giunta regionale che dispone il pagamento e la relativa imputazione delle somme reclamate dai creditori.

5. Alla ricognizione annuale dei residui perenti si provvede con il medesimo provvedimento di cui all'articolo 94, comma 1.

Nota all'art. 12

L'art. 42 della L. R. 28/01, come modificato dall'art. 29 della L. R. 32/01, così dispone:

Art. 42

(Variazioni di bilancio)

1. La legge di approvazione del bilancio regionale può autorizzare variazioni al bilancio medesimo, da portare nel corso dell'esercizio mediante provvedimenti amministrativi, per l'istituzione di nuove unità previsionali di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e della Ue, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

2. La Giunta regionale con provvedimento amministrativo può effettuare variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Ogni altra variazione al bilancio deve essere disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 49, 50, 51, 52, 53 e 54. Possono essere autorizzate variazioni compensative tra le unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione-obiettivo o di uno stesso programma o progetto, da effettuarsi con delibera della Giunta regionale da comunicarsi al Consiglio regionale entro dieci giorni.

3. La legge di bilancio o eventuali provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare la Giunta regionale a effettuare variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di un stessa funzione-obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con le stesse modalità, al fine di assicurare la necessaria flessibilità nella gestione delle disponibilità di bilancio, la Giunta regionale può essere autorizzata a effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

4. Le variazioni di cui ai commi 2 e 3 relative ad assegnazioni a destinazione vincolata possono essere apportate nell'ambito dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dalla Ue, dallo Stato e da altri soggetti.

5. Nessuna variazione al bilancio, salvo quella di cui al comma 1, può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce.

6. La Giunta regionale può disporre variazioni compensative, nell'ambito della stessa o di diverse unità di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione-obiettivo ai sensi dell'articolo 46. Il relativo provvedimento è comunicato al Consiglio regionale entro 10 giorni.

7. Ogni deliberazione con la quale sono disposte variazioni di bilancio è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.